


TRENTINO

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

 Trento, 13 AGO. 2018
 Prot. n. 5161/2018/468163/17.8

OGGETTO: Misure contingibili e urgenti per la gestione della frazione organica dei rifiuti urbani presso la zona di stoccaggio in loc. Lavini, fraz. Marco a Rovereto.

IL PRESIDENTE

vista l'autorizzazione del dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia n. 617 del 12 dicembre 2017, con cui si prescrive a S.N.U.A. srl, gestore dell'impianto, la realizzazione entro il 30 giugno 2018 degli interventi di confinamento della zona di stoccaggio della frazione organica in loc. Lavini, fraz. Marco a Rovereto. Lo stoccaggio riceve il rifiuto organico raccolto nella Comunità della Vallagarina ed è propedeutico al trasbordo dei rifiuti e al loro allontanamento verso l'impianto di trattamento finale. Il previsto confinamento dell'area è finalizzato al contenimento delle emissioni odorigene;

vista la richiesta di proroga del termine di ultimazione degli interventi presentata da S.N.U.A. srl con nota di data 29 giugno 2018, acquisita al prot. n. 382169 del 2 luglio 2018;

rilevato che le procedure di autorizzazione della proroga richiesta richiedono alcuni mesi per essere espletate da parte dei competenti Servizi e che, in assenza di autorizzazione, deve essere sospeso lo stoccaggio dei rifiuti organici;

considerato che le attività di gestione del rifiuto umido sono parte della filiera del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, che riveste carattere di servizio pubblico essenziale con ricadute dirette sull'igiene urbana e sulla salute pubblica;

visto che l'interruzione delle attività di stoccaggio del rifiuto organico genera uno stato di grave emergenza nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, che non può essere sospeso per nessun motivo onde evitare situazioni inammissibili per la salubrità e l'igiene urbana;

visto l'esito dell'incontro del 27 luglio 2018, fra la ditta di gestione della raccolta dei rifiuti della Vallagarina e la ditta di gestione dell'impianto di trattamento del rifiuto organico presso il depuratore in loc. Navicello che ha evidenziato l'impossibilità di procedere alla riorganizzazione degli orari della raccolta dei rifiuti per non creare situazioni di congestione all'impianto di smaltimento.

rilevata quindi la situazione di criticità nel conferimento diretto del rifiuto organico all'impianto di smaltimento finale da parte dei mezzi della raccolta dei rifiuti, in quanto si verrebbe a creare tutti i giorni un assemblamento di mezzi carichi di rifiuto organico all'interno di una zona a ridosso dei centri commerciali di Rovereto nelle condizioni estive più sfavorevoli per le emissioni odorigene;

sentito per le vie brevi il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

rilevata la necessità di procedere comunque alle operazioni di stoccaggio e trasbordo secondo le modalità tecniche già adottate e previste dalla determinazione del dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia n. 617 del 12 dicembre 2017, che non hanno comunque finora generato alcun allarme per le emissioni odorigene;

ritenuto di dover far fronte, in via transitoria, a tale criticità con misure organizzative e gestionali anche a carattere derogatorio rispetto alle autorizzazioni in essere relative alle gestione dei rifiuti urbani;

visto l'articolo 91 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che prevede la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri contingibili e urgenti per attuare speciali interventi al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;

ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per l'esercizio dei poteri contingibili e urgenti ai fini della tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

ORDINA

1. alla ditta S.N.U.A. srl, gestore della zona di stoccaggio della frazione organica in loc. Lavini - fraz. Marco a Rovereto, di provvedere allo stoccaggio e successivo trasbordo dei rifiuti organici che saranno conferiti alla zona di stoccaggio garantendone l'allontanamento verso l'impianto di destino finale, secondo le modalità previste dall'autorizzazione del dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia n. 617 del 12 dicembre 2017 e nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e della qualità dell'ambiente;

2. di disporre che le misure di cui al punto 1. sono autorizzate per effetto della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2018;

3. di trasmettere il presente provvedimento a S.N.U.A. srl, al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'Agenzia per la depurazione.

- dott. Ugo Rossi -
